

(Codice interno: 355411)

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 38

**Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Finalità.**

1. La Regione del Veneto al fine di sostenere le famiglie nell'assistenza delle persone anziane e non autosufficienti e, più in generale, delle persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza definisce, nell'ambito delle più ampie politiche a sostegno della famiglia e tenuto conto delle proprie competenze in materia di salute, assistenza alla persona, istruzione e formazione e mercato del lavoro, nuove norme per la qualificazione, la regolarizzazione e il sostegno del lavoro degli assistenti familiari.

2. La Regione interviene, altresì, per prevenire rimuovere e ridurre situazioni di disagio e di fragilità sociale, avendo riguardo in particolare delle condizioni di non autosufficienza, finalizzate a favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, evitando il ricovero improprio in una struttura residenziale extra-ospedaliera od ospedaliera.

**Art. 2****Destinatari.**

1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge:

- a) le famiglie con persone in condizioni di fragilità, non autosufficienza o con disabilità ovvero le stesse persone in condizione di fragilità, non autosufficienza o con disabilità individuati secondo i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che assumono o intendono assumere, in conformità alle disposizioni di legge in materia di lavoro, un assistente familiare;
- b) i lavoratori che svolgono o che sono in attesa di svolgere le attività di assistente familiare di cui all'articolo 3, comma 3.

**Art. 3****Assistente familiare. Definizione e compiti.**

1. Per assistenti familiari s'intendono tutti coloro, italiani o stranieri, in possesso di specifici titoli scolastici e professionali individuati dalla Giunta regionale, nonché di adeguata formazione e/o esperienze che svolgono, autonomamente o alle dipendenze di un datore di lavoro, prestazioni di assistenza alle persone anziane e non autosufficienti e, più in generale, alle persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza, in ambito domiciliare o prestate temporaneamente come attività di supporto ai familiari o di sostituzione del nucleo familiare presso strutture ospedaliere o strutture residenziali.

2. I lavoratori italiani e i lavoratori stranieri in regola con le disposizioni di legge sull'immigrazione che disciplinano il soggiorno sul territorio nazionale, non ancora in possesso di titoli specifici e di adeguata formazione nell'ambito del lavoro di assistenza domiciliare accedono alle prestazioni della presente legge.

3. La Giunta regionale definisce i compiti e le prestazioni dell'assistente familiare, tenuto conto delle competenze ed esperienze consone alle mutevoli necessità delle famiglie e delle persone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

**Art. 4****Interventi di qualificazione dell'offerta.**

1. La Giunta regionale promuove specifiche azioni per la qualificazione dell'offerta di servizi domiciliari rivolta alle famiglie con persone in condizioni di fragilità, non autosufficienza o con disabilità ovvero alle stesse persone in condizione di fragilità,

non autosufficienza o con disabilità attraverso specifiche azioni di orientamento, formazione e qualificazione dell'assistente familiare, nonché attività di consulenza e mediazione rivolte alle famiglie e alle persone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di:

- a) formazione, aggiornamento e tutoring dell'assistente familiare;
- b) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle forme più appropriate ed efficaci, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro;
- c) informazione, assistenza, supporto e consulenza a favore delle famiglie;
- d) sostegno economico a favore delle famiglie e delle persone;
- e) monitoraggio e verifica degli interventi.

### **Art. 5**

#### **Soggetti attuatori.**

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle specifiche competenze concorrono, assieme alla Regione, all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) gli enti locali;
- b) le aziende ULSS, le Aziende ospedaliere e le Università;
- c) gli organismi del Terzo Settore di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" riconosciuti ai sensi della vigente normativa;
- d) le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i loro patronati, riconosciuti ai sensi della vigente normativa;
- e) gli enti di formazione professionale in grado di attivare percorsi formativi attraverso propri fondi professionali di riferimento e di garantire il rispetto e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, riconosciuti ai sensi della vigente normativa;
- f) altri soggetti che operano in ambito sociale e sociosanitario, riconosciuti ai sensi della vigente normativa, comprese le agenzie per il lavoro;
- g) i servizi per il lavoro.

### **Art. 6**

#### **Compiti della Regione.**

1. La Regione nell'esercitare le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, verifica e controllo, attua, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 5, le seguenti misure inerenti i principi e le finalità della presente legge:

- a) sostiene campagne di comunicazione sociale volte alla promozione, valorizzazione e qualificazione dell'assistente familiare;
- b) sviluppa, nell'ambito delle prestazioni di assistenza domiciliare, azioni di contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare che ledono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, allo scopo di migliorare la qualità dei rapporti di lavoro e la qualità delle prestazioni rese alle persone in condizioni di fragilità e di non autosufficienza;
- c) promuove, in conformità alla vigente normativa nazionale, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa, individuando particolari misure di tutela della categoria dell'assistente familiare, attraverso l'iscrizione al registro di cui all'articolo 7;

d) sostiene l'istituzione a livello territoriale degli sportelli per l'assistenza familiare, in particolare per la promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e interventi di assistenza amministrativa e previdenziale a favore delle famiglie e degli assistenti familiari;

e) garantisce forme di sostegno economico a favore delle famiglie e delle persone che usufruiscono delle prestazioni di un assistente familiare iscritto al registro pubblico regionale ai sensi della presente legge, in conformità alle disposizioni statali e regionali in materia di misurazione delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente la prestazione agevolata;

f) favorisce la diffusione della conoscenza della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica tra gli assistenti familiari stranieri, quale momento preparatorio per l'accesso ai percorsi professionalizzanti e per il riconoscimento delle competenze e conoscenze previste per gli assistenti medesimi.

#### **Art. 7**

##### **Registro regionale degli assistenti familiari.**

1. È istituito il registro regionale degli assistenti familiari.
2. Il registro è strumento utile per perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) garantire il possesso di attestazioni delle competenze conseguite attraverso percorsi qualificati da parte dell'assistente familiare, definendo e riconoscendo conoscenze e competenze ed esperienze necessarie per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 3, comma 3;
  - b) favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare attraverso l'evidenziazione di un'offerta territoriale qualificata degli assistenti familiari;
  - c) favorire l'emersione del lavoro non regolare a tutela dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle famiglie e delle persone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti per l'accesso, la cancellazione e la permanenza nel registro e le modalità per la sua articolazione territoriale, tenuta e funzionamento.
4. Il registro di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente sulla base delle richieste di iscrizione o cancellazione degli assistenti familiari di cui alla presente legge e comunque con cadenza minima annuale.
5. Il registro è pubblico e liberamente accessibile anche attraverso i più moderni mezzi di comunicazione della rete web. In particolare, sono rese pubbliche le informazioni relative al nominativo dell'assistente familiare iscritto al medesimo registro e al possesso dei requisiti di ammissione dello stesso, evidenziando altresì particolari competenze ed esperienze nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, nonché gli ambiti territoriali di svolgimento dell'attività e la disponibilità orari.

#### **Art. 8**

##### **Sportelli per l'assistenza familiare.**

1. I comuni, in forma singola o associata, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 5, attraverso gli strumenti della programmazione socio-assistenziale in ambito locale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, possono istituire gli sportelli per l'assistenza familiare. Tali sportelli garantiscono:
  - a) la consultazione del registro regionale di cui all'articolo 7, anche negli ambulatori dei medici di medicina generale, nelle altre strutture di cure primarie e nelle farmacie;
  - b) l'ascolto, l'orientamento e l'informazione a carattere generale e specifica circa l'assistenza familiare ai sensi della presente legge;
  - c) l'assistenza nella ricerca e nella scelta di un assistente familiare con competenze ed esperienze consone alle esigenze e ai bisogni della famiglia o della persona di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
  - d) il supporto professionale specifico all'incontro e alla mediazione del rapporto tra le persone e le famiglie beneficiarie e gli assistenti familiari, a tutela della qualità, della personalizzazione, dell'adeguatezza degli interventi e della loro continuità nel tempo in relazione ai bisogni, al progetto personale e al contesto di vita;

- e) l'orientamento e la consulenza di natura tecnico-amministrativa derivante dalle procedure di assunzione dell'assistente familiare e da ogni altro obbligo ad essa correlato;
- f) l'orientamento e la consulenza di natura tecnico-amministrativa per accedere all'erogazione del contributo economico inerente l'assunzione dell'assistente familiare;
- g) l'assolvimento del debito informativo verso la Regione finalizzato sia alla concessione del contributo economico a favore del richiedente sia al monitoraggio dell'assistenza familiare.

#### **Art. 9**

##### **Interventi di sostegno economico.**

1. La Regione sostiene le persone e le famiglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che si avvalgono di assistente familiare iscritto al registro pubblico regionale di cui all'articolo 7, attraverso la concessione di un contributo economico;
2. Il contributo a favore delle persone e delle famiglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) è costituito sulla base:
  - a) dei contributi previdenziali versati a favore dell'assistente familiare;
  - b) del premio assicurativo contro gli infortuni domestici a favore dell'assistente familiare assunto.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce l'entità, la periodicità, la durata, i limiti di reddito e le compatibilità con altre agevolazioni statali e regionali in materia di prestazioni a favore di persone e famiglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) per la concessione del contributo economico.
4. Il contributo è erogato alla famiglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, tenuto conto di quanto stabilito dal presente articolo.

#### **Art. 10**

##### **Formazione dell'assistente familiare.**

1. La Regione, nell'ambito del sistema educativo regionale disciplinato dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto" e in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 5, programma gli interventi formativi rivolti a coloro che aspirano a svolgere l'attività di assistente familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Tale programma, previa verifica e riconoscimento delle competenze ed esperienze pregresse dei partecipanti, deve perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) qualificare l'assistente familiare in coerenza con il sistema regionale della formazione professionale in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e dettare le linee guida per accompagnarne e sostenerne l'inserimento lavorativo;
  - b) fornire competenze nel lavoro di assistenza alla persona, di aiuto domestico e di sostegno familiare;
  - c) favorire la capacità di orientamento e di interazione con la rete dei servizi offerti in ambito sociale, sociosanitario e sanitario territoriale;
  - d) facilitare l'interculturalità ed assicurare l'apprendimento di base ed il miglioramento della conoscenza della lingua italiana qualora gli aspiranti assistenti familiari siano d'origine straniera.
2. Le iniziative di formazione degli assistenti familiari, di natura gratuita, sono articolate in modo da favorire l'apprendimento e l'autoapprendimento, tramite l'utilizzo di uno strumento didattico multimediale multilingue, anche presso il domicilio della famiglia assistita. I partecipanti alle iniziative formative devono essere residenti in Veneto o, qualora stranieri, possedere un regolare permesso di soggiorno.
3. Il completamento con successo del percorso di formazione comporta il rilascio di un attestato di frequenza che conferisce all'assistente familiare il titolo all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 7.

#### **Art. 11**

##### **Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 03 "Interventi per gli

anziani" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

**Art. 12**  
**Clausola valutativa.**

1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l'aggiornamento della programmazione pluriennale.

2. A tal fine la Giunta regionale documenta quanto segue:

- a) qual è stata l'adesione dei destinatari, il numero delle iscrizioni al registro di cui all'articolo 7, la diffusione sul territorio regionale degli sportelli di cui all'articolo 8;
- b) in quale misura gli interventi e le risorse finanziarie previste dalla presente legge hanno contribuito alla sostenibilità economica dell'assistenza domiciliare e al miglioramento dell'offerta di cura proposta.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 ottobre 2017

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Assistente familiare. Definizione e compiti
Art. 4 - Interventi di qualificazione dell'offerta
Art. 5 - Soggetti attuatori
Art. 6 - Compiti della Regione
Art. 7 - Registro regionale degli assistenti familiari
Art. 8 - Sportelli per l'assistenza familiare
Art. 9 - Interventi di sostegno economico
Art. 10 - Formazione dell'assistente familiare
Art. 11 - Norma finanziaria
Art. 12 - Clausola valutativa

**Dati informativi concernenti la legge regionale 17 ottobre 2017, n. 38**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 luglio 2016, dove ha acquisito il n. 163 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Riccardo Barbisan, Rizzotto, Finco, Finozzi, Lanzarin, Coletto, Villanova, Michieletto, Boron, Brescacin, Fabiano Barbisan, Ciambetti, Gidoni e Montagnoli;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 25 settembre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 ottobre 2017, n. 39.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

per la straordinaria capacità con la quale la famiglia è riuscita, soprattutto in questi ultimi anni, a fronteggiare situazioni complesse quanto diverse tra loro, essa ha dimostrato di essere ancora il pilastro centrale del nostro sistema sociale, lo strumento di formazione e sostegno imprescindibile: se si vuole rilanciare il modello veneto di sviluppo occorre ripartire anche dalla famiglia, mettendola al centro delle politiche e delle scelte.

Con la crisi, però, del welfare e con l'abbattimento del sistema delle prestazioni garantite dallo Stato al cittadino, la famiglia è oggi sempre più in difficoltà ed è chiamata ad affrontare sempre nuovi e più complessi ruoli, che non possono essere lasciati alla libera iniziativa dei singoli o, piuttosto, a singole e non strutturate esperienze, seppur positive. Si aggiunga poi che il modello di famiglia allargata di un tempo è venuto meno e assieme ad esso è, quindi, mancato quell'ambiente di protezione che tanto ha sostenuto le persone bisognose di assistenza, in condizioni di fragilità, se non addirittura di non autosufficienza.

Consapevoli che le politiche per un vero rilancio della famiglia necessitano di una legislazione interdisciplinare, che veda la compartecipazione di diverse competenze e capacità tecniche, e che sia in grado di affrontare in maniera adeguata la nuova realtà sociale, si vuole tuttavia, con la presente proposta di legge, dare una risposta concreta ai nuovi bisogni ed alle esigenze legati all'assistenza della persona, soprattutto anziana, ma non solo, in condizioni di fragilità o di non autosufficienza.

Tale problematica va chiaramente affrontata tenendo conto anche del trend di invecchiamento della popolazione: le statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono, in tal senso, altamente indicative, mentre l'Istat indica nella metà del secolo il momento in cui circa il 21,5% della popolazione veneta avrà più di 75 anni. Pertanto non sembra più procrastinabile una adeguata ed efficace risposta alle molteplici difficoltà a cui sono quotidianamente sottoposte oggi le famiglie.

Nello specifico si vuole qui affrontare il tema dell'assistenza domiciliare legata all'attività svolta da operatori comunemente chiamati “badanti”, che ha assunto dimensioni tali che non può più essere considerata una questione marginale, ma al contrario una priorità nell'agenda delle politiche sociali. Le criticità presenti oggi nei testi di legge nazionale rappresentano un ostacolo a nuove possibili prospettive occupazionali e nel contempo all'organizzazione di risposte certe e all'erogazione di servizi domiciliari alla persona a costi contenuti, in particolare a quella anziana e non autosufficiente.

Secondo una ricerca elaborata e recentemente confermata dal Censis, il numero dei collaboratori che prestano servizio presso le famiglie, con formule e modalità diverse, è passato da poco più di un milione nel 2001 all'attuale 1 milione 655mila (+53%), registrando la crescita più significativa nella componente straniera, che oggi rappresenta il 77,3% del totale dei collaboratori. Sempre secondo la ricerca, sono 2 milioni 600mila le famiglie (il 10,4% del totale) che hanno attivato servizi di collaborazione, di assistenza ad anziani o a persone non autosufficienti. E si stima che, mantenendo stabile il tasso di utilizzo dei servizi da parte delle famiglie, il numero dei collaboratori salirà a 2 milioni 151mila nel 2030 (circa 500mila in più).

Quanto emerge dalla ricerca Censis, fa pensare che i servizi di collaborazione domestica in Italia si caratterizzano ancora per la forte destrutturazione, anche quando comportano un'assistenza qualificata a persone non autosufficienti; inoltre solo il 14,3% dei collaboratori ha seguito un percorso formativo specifico.

La pesantezza del fattore organizzativo porta oggi le famiglie a chiedere con forza, oltre agli sgravi di natura economica, una maggiore assistenza alle famiglie per l'assunzione e la regolarizzazione dei collaboratori, ma anche servizi che sul territorio favoriscano l'incontro tra domanda e offerta. Tuttavia le vere incognite che oggi incombono sulla sostenibilità del sistema sono

soprattutto di natura economica. Si deve ricordare che il welfare informale ha un costo che grava quasi interamente sui bilanci familiari. Se la spesa che le famiglie sostengono incide per buona parte sul reddito familiare, non stupisce che già oggi, in piena recessione, la maggioranza non riesca più a farvi fronte e sia corsa ai ripari: molte hanno ridotto i consumi pur di mantenere il collaboratore, una buona parte ha intaccato i propri risparmi, alcune hanno dovuto addirittura indebitarsi. L'irrinunciabilità del servizio sta peraltro portando alcune famiglie a considerare l'ipotesi che un membro della stessa rinunci al lavoro per prendere il posto del collaboratore.

Molte famiglie pensano che nei prossimi cinque anni avranno bisogno di aumentare il numero dei collaboratori o delle ore di lavoro svolte; ma al tempo stesso molte famiglie sanno che avranno sempre più difficoltà a sostenere il servizio e altre pensano addirittura che dovranno rinunciarci.

Il lavoro di cura domiciliare alla persona può rappresentare un settore in grado di offrire nuove prospettive occupazionali, in particolare di genere femminile. A tal proposito basti pensare che le attuali assistenti di famiglia, c.d. "badanti", permettono allo Stato di risparmiare oltre 40 miliardi di euro ogni anno che comporta un mancato aggravio di spesa pubblica corrispondente a circa mezzo punto di P.I.L..

E in questo contesto, il servizio svolto oggi dalle "badanti" sembra essere determinante per la tenuta del sistema regionale e nazionale come, peraltro, confermato dalle stesse famiglie; tuttavia non si può non rilevare come sia avvenuto un afflusso di "badanti" non preparate, creando un impatto negativo sulla qualità dell'assistenza prestata alle famiglie tenuto conto anche della continua evoluzione dei bisogni in ambito sociale.

La presente proposta di legge regionale si muove, quindi, in un quadro normativo assai complesso e sconta necessariamente, tra le altre problematiche fin qui evidenziate, il limite imposto dalla normativa nazionale in materia giuslavoristica e in materia di politiche fiscali: è infatti pacifico che una risposta ottimale e completa alle esigenze di assistenza familiare richiederebbe sgravi fiscali a sostegno delle famiglie che necessitano di assistenza familiare; e ancora di una più chiara normativa giuslavoristica che stabilisca il confine netto tra le varie forme contrattuali utilizzabili, cercando, da un lato di non essere troppo gravosa per le famiglie, e dall'altro di mettere in protezione il lavoratore che si appresta a svolgere l'attività di assistente familiare (c.d. badante).

Il legislatore regionale non può, però, indugiare ulteriormente per rispondere a tali oggettive difficoltà. Vogliamo, perciò, dare una risposta concreta alle famiglie attraverso la definizione di interventi regionali qui proposti e principalmente orientati al conseguimento dei seguenti risultati:

- offrire la possibilità alle famiglie, alle persone anziane e non autosufficienti o, più in generale in condizioni di fragilità o non autosufficienza, di usufruire di un assistente familiare qualificato con particolari competenze ed esperienze adatte alle diverse esigenze di assistenza;
- mettere al riparo da eventuali contenziosi sul lavoro le famiglie che spesso non sono pienamente consapevoli delle responsabilità e degli obblighi del ruolo di datore di lavoro e quindi nei rapporti di lavoro con l'assistente familiare;
- consentire alle persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, evitando così il ricovero in una struttura extra-ospedaliera od ospedaliera e consentendo un sicuro risparmio di spesa sanitaria;
- offrire alle famiglie un servizio di assistenza familiare formato e sicuro mediante azioni mirate, finalizzate anche al sostegno del lavoro dell'assistente familiare e l'istituzione di un apposito registro regionale declinato su base territoriale che tenga conto delle esperienze e competenze degli assistenti medesimi;
- sostenere la figura dell'assistente familiare che potrà godere di maggiori tutele grazie a regolari contratti di lavoro e ad una formazione e aggiornamento continuo;
- ridurre significativamente il ricorso al lavoro sommerso e irregolare.

Il raggiungimento dei principali risultati appena evidenziati sarà sostenuto da molteplici iniziative previste nel testo della presente proposta di legge tra le quali le più significative sono:

- la facilitazione e il supporto della ricerca di assistenti familiari;
- la formazione, l'aggiornamento professionale e il tutoring dell'assistente familiare;
- l'informazione, l'assistenza, il supporto tecnico-amministrativo a favore delle famiglie.

Assume, inoltre, fondamentale importanza l'istituzione del Registro regionale degli assistenti familiari che rappresenta lo strumento utile a sostenere le iniziative e a conseguire i risultati appena accennati. Il Registro sarà pubblico e liberamente accessibile anche attraverso i più moderni mezzi di comunicazione attraverso la rete web, gli studi dei medici di medicina generale, le strutture di cure primarie e le farmacie e conterrà, in particolare, le informazioni relative al nominativo dell'assistente familiare iscritto al medesimo registro e al possesso dei requisiti di ammissione dello stesso, evidenziando altresì le sue particolari competenze ed esperienze nell'ambito dei compiti e delle attività stabilite dalla Giunta regionale. Il registro è, altresì, articolato in registri territoriali secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

Risulta, inoltre, rilevante la funzione degli Sportelli per l'assistenza familiare istituiti dai Comuni che garantiranno, tra l'altro:

- la pubblicazione e la diffusione dei registri territoriali;
- l'assistenza nella ricerca e nella scelta di un assistente familiare con competenze ed esperienze consone alle esigenze manifestate dalla famiglia;
- l'orientamento e il supporto di natura tecnico-amministrativa derivante dalle procedure di assunzione dell'assistente familiare e da ogni altro obbligo ad essa correlato;

- l'orientamento e il supporto di natura tecnico-amministrativa per accedere all'erogazione del contributo economico inerente l'assunzione dell'assistente familiare.

Ulteriore elemento essenziale al conseguimento delle finalità previste dal testo di legge qui proposto e cioè sostenere le famiglie nell'assistenza delle persone anziane e non autosufficienti e, più in generale, delle persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza, è il sostegno economico delle famiglie stesse attraverso la concessione di un contributo economico mensile che sarà concesso qualora:

- l'assistente familiare sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale;
- l'assistente familiare abbia un regolare contratto di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- le persone singole e le famiglie si impegnino a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare domiciliare ai programmi di formazione continua e aggiornamento professionale.

Il contributo è costituito dalla corresponsione di una parte dei contributi previdenziali versati a favore dell'assistente familiare e del premio assicurativo contro gli infortuni domestici a favore dell'assistente familiare assunto.

Nello specifico dell'articolato:

- all'articolo 1 sono dichiarate le finalità dell'intervento regionale;
- all'articolo 2 sono individuati i destinatari degli interventi regionali;
- all'articolo 3 è descritta la figura dell'assistente familiare;
- all'articolo 4 sono definiti gli interventi di qualificazione delle attività previste dalla legge;
- all'articolo 5 "Soggetti attuatori", si elencano i soggetti che saranno coinvolti negli interventi di sostegno alle famiglie e di qualificazione della figura dell'assistente domiciliare e che sono fondamentali per il raggiungimento degli e dei risultati attesi;
- all'articolo 6 sono definiti i compiti della Regione;
- all'articolo 7 è prevista l'istituzione del registro regionale degli assistenti familiari;
- all'articolo 8 è stabilita l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare;
- all'articolo 9 sono definiti gli interventi di sostegno economico alle persone e alle famiglie;
- all'articolo 10 sono definiti gli obiettivi della formazione dell'assistente familiare;
- all'articolo 11 è stabilito l'impegno finanziario della Regione per l'attuazione degli interventi fissato in 500.000 di euro per l'esercizio 2017, rinviando agli stanziamenti disposti con legge di bilancio per le annualità successive;
- all'articolo 12 è prevista la clausola valutativa per consentire una migliore valutazione degli effetti prodotti dagli interventi regionali e il grado di raggiungimento dei risultati attesi e per l'aggiornamento dei programmi pluriennali.

In data 4 aprile 2017 è pervenuta la scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale ed aggiornata il 28 luglio 2017.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta per il progetto di legge dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 28 aprile 2017.

Le note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari sono state redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali in data 21 settembre 2017.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 21 settembre 2017.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 25 settembre 2017 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron, i consiglieri Brescacin, Villanova (Zaia Presidente), Barbisan R., Gidoni e Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Barison (Forza Italia), Berlatto (Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale), Pigozzo (Partito Democratico), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente), Berti (Movimento 5 Stelle).

Ha espresso voto di astensione il consigliere Sinigaglia (Partito Democratico).

Viene designato relatore in aula il consigliere Riccardo Barbisan.

Viene designato correlatore in aula il consigliere Claudio Sinigaglia.

Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in Veneto ci sono circa 500.000 persone che hanno compiuto 65 anni e circa la metà, 250.000, che hanno superato la quota 75, sono le cosiddette persone considerate fragili e vulnerabili. La legge si rivolge in particolare alle persone non autosufficienti, che hanno quel grado di disabilità che abbisogna, appunto, di una presa in carico totale, molto spesso, quindi 24 ore al giorno, che si inserisce quindi all'interno di una serie di provvedimenti a favore della non autosufficienza. Nel 2009 abbiamo istituito il fondo per la non autosufficienza con una legge che è rimasta in parte ancora da attuare, al cui interno però abbiamo dei punti di riferimento, una serie di interventi: dalle impegnative di domiciliarità, che una volta si chiamavano gli assegni di cura, ai cosiddetti centri diurni, ai cosiddetti centri per non autosufficienza, centri servizi. Questo è un intervento che si inserisce in uno dei percorsi che servono ad arginare un problema esploso negli ultimi dieci - quindici anni.

C'è chi dice che nel Veneto ci siano dai 60 ai 100.000 badanti, anche se ci attestiamo agli 80.000, sarebbe sicuramente un numero considerevole. C'è stata una stima in Lombardia dove il fatturato per la spesa a carico degli assistenti familiari va attorno al miliardo e mezzo di euro, e considerato che in Lombardia ci sono circa 10 milioni di abitanti, se qui siamo in 5 milioni l'ambito del fatturato collegato all'attività di queste persone potrebbe essere di 800 milioni di euro.

Quindi stiamo parlando di una realtà che è ben presente nella nostra Regione, che è ben presente in Italia, nel nostro Paese, e che è un servizio sempre più necessario, che è complementare rispetto agli altri, e che richiede pertanto una regolamentazione.



Probabilmente ci sarebbe bisogno, anzi, senza “probabilmente”, di una legge anche nazionale che regolamentasse questo tipo di attività fino in fondo, anche se in campo fiscale ci sono già degli interventi dato che sono previste sia nell’ambito delle detrazioni che delle deduzioni qualora, appunto, ci sia la regolarizzazione della posizione dell’assistente familiare.

La legge si inserisce quindi all’interno di questo percorso che mira alla regolarizzazione di queste persone, di questi importanti momenti di sostegno e di presa in carico delle persone non autosufficienti.

Non sono solo stranieri. Un articolo di qualche giorno fa, raccontava di come stiano aumentando i figli che si prendono in carico le persone anziane come assistenti familiari. Quindi, ecco, è una modalità di assistenza domiciliare sempre più presente, che va però regolarizzata.

La legge noi la condividiamo, perché? Perché raggiunge degli obiettivi, raggiunge, enuncia, perché non sempre gli obiettivi che enuncia vengono raggiunti, ma enuncia degli obiettivi importanti. Primo fra tutti, a mio giudizio, è quello della formazione, perché c’è bisogno, sia per i figli, sia per i parenti, sia per personale esterno rispetto al nucleo familiare, di un’adeguata formazione, e nella nostra Regione sono stati attivati dei momenti di formazione collegati alle ULSS, alle Aziende, all’Università, al terzo settore, all’associazionismo, che attivano dei veri e propri corsi. Stavo leggendo prima il dépliant di un corso attivato presso l’Azienda ospedaliera di Padova, dove l’associazione collegata alla specializzazione di Geriatria attiva da febbraio a maggio ogni sabato mattina un percorso per coloro che hanno meno di 25 anni e coloro che hanno più di 25 anni, rilasciando alla fine un attestato, corso la cui frequenza è gratuita. Da dieci anni ormai c’è questo corso, riconosciuto con il patrocinio del Comune, dell’Università e di altri soggetti del privato sociale.

È fondamentale sapersi approcciare alla persona non autosufficiente, sapere dal punto di vista dell’umanizzazione, sapere dal punto di vista farmaceutico, sapere dal punto di vista del riconoscimento delle patologie. C’è una modalità importante di approccio, che non è solo l’accompagnamento della persona in carrozzina, ma è anche tutto ciò che ha a che fare con la malattia, la patologia, l’assunzione di farmaci, altri prerequisiti che diventano requisiti fondamentali per svolgere bene il lavoro di assistente familiare.

Poi la legge prevede l’attivazione del cosiddetto registro, registro regionale e registro territoriale. Il registro dà la possibilità di evidenziare tutte le persone che hanno determinati titoli, che hanno acquisito una certa professionalità, a mio giudizio sia con l’esperienza, sia con l’attestato che verrà rilasciato all’interno di questi corsi di formazione. Non c’è la figura professionale, non viene riconosciuta a livello nazionale, però, ecco, è una formazione che riconosce la frequenza di questo tipo di corso, che verrà in qualche maniera anche codificato, e che dà un attestato.

Il registro poi è uno strumento che potrebbe consentire quindi anche di promuovere l’incontro tra domanda e offerta. Ma ho qualche dubbio su qualche passaggio della legge, lo esplicherò anche con qualche emendamento, sul fatto che la Regione possa promuovere l’incontro tra domanda e offerta, perché non può esserci intermediazione lavorativa anche all’interno dello Sportello che poi viene configurato nella legge. Però è fondamentale che ci sia questo registro.

In altre Regioni sono stati attivati altri strumenti. La nostra legge guarda soprattutto alla legge già in vigore in Lombardia dal 2015. In altre Regioni, tipo la Toscana, invece è passato un altro concetto di “Pronto badante”, per cui c’è la telefonata, il numero verde, entro quarantotto ore c’è una persona che va a casa e che dispone tutta una serie di servizi, e anche un riconoscimento economico laddove ci siano chiaramente i requisiti ISEE compatibili, per la presa in carico iniziale e poi l’orientamento della famiglia.

Il terzo obiettivo è l’attivazione dello Sportello di assistenza familiare. Qui sono i Comuni chiamati in causa, singolarmente oppure in maniera associata, a dover attivare questo sportello: consulenza, informazione, visibilità della proposta, visibilità del registro via web, ma anche dal medico di base del Comune e aggiungerei anche dai centri dell’impiego, perché i primi a essere deputati dovrebbero essere proprio questi.

Altro obiettivo che la legge si pone è quello dei contributi. Sono previsti aiuti, in base al Regolamento di cui poi la Giunta si doterà, sia per i contributi previdenziali, che per l’assicurazione. Devo dire che queste due voci sono già coperte, come dicevo prima, da fiscalità generale, per cui ci sono deduzioni e detrazioni sia per gli oneri previdenziali e per gli aspetti assicurativi, però è un ulteriore incremento. I contributi vengono dati a chi è all’interno del registro regionale, che avrà poi uno sviluppo territoriale.

Annuncio già da subito il voto favorevole, anche se presenterò una serie di emendamenti per vedere se riusciamo a assestare meglio qualche passaggio all’interno della legge.

Il rammarico è che di fronte ai dati che dicevo prima, 250 mila persone over 75 e in condizione di fragilità, di fronte alle 60-80 mila badanti, quindi 60-80 mila famiglie che in qualche maniera attivano questo servizio attraverso l’assistente familiare, l’impegno di spesa di questa legge, anche se chiaramente mi auguro sia un impegno finanziario iniziale, è di 500 mila euro, a fronte delle richieste che saranno sicuramente moltissime. È chiaro che poi il Regolamento della Giunta può selezionare gli aventi diritto al contributo, però questi 500 mila euro speriamo siano solo l’inizio per un’attenzione che va data.

Se a poco a poco incrementeremo anche le possibilità di questa legge, istituendo ad esempio il numero verde “Pronto badante” secondo il modello della Toscana, non sarà una cattiva idea. Oggi approviamo questa e va bene, però potremmo anche incrementare con altri servizi a sostegno delle famiglie che hanno un bisogno estremo di essere aiutate.

Ultimamente la Giunta ha anche attivato il decreto attuativo per l’affidamento dell’anziano, è un altro tipo di risposta all’interno dei servizi che vengono erogati. Sono tutti aspetti complementari del modello veneto, della presa in carico della persona nel modello integrato sociosanitario. Anche questa legge va in questa direzione, per cui la accogliamo positivamente, come abbiamo fatto in Commissione; nel lavoro di istruttoria, abbiamo portato il nostro apporto costruttivo nell’ottica però di rinforzarla e di incrementarla in maniera più compiuta e adeguata dal punto di vista finanziario.”.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 5*

- Il testo dell'articolo 1 della legge n. 328/2000 è il seguente:

“1. Principi generali e finalità.

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.”

#### *Nota all'articolo 8*

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 56/1994 è il seguente:

“Art. 8 - Delega dei servizi socio-assistenziali e piani di zona dei servizi sociali.

1. La Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali e promuove la delega della gestione dei servizi sociali da parte dei comuni alle Unità locali socio-sanitarie, anche prevedendo specifici finanziamenti, con le modalità definite dal piano regionale socio-sanitario.

2. La Regione persegue altresì l'integrazione delle attività svolte da soggetti pubblici e privati sia all'interno del comune sia a livello intercomunale in ambiti territoriali corrispondenti a quelli definiti per le nuove Unità locali socio-sanitarie. Il principale strumento di integrazione, per tale finalità, è rappresentato dai piani di zona dei servizi sociali che vengono elaborati ed approvati dal sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o dalla conferenza dei sindaci, con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale.”

### 4. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali.